

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2466} —

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 giugno 2025 (v. stampato Senato n. 954)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SALLEMI, DELLA PORTA, SPINELLI, PETRENGA, SALVITTI, IAN-
NONE, ZULLO, SIGISMONDI, FALLUCCHI, MARCHESCHI, COSENZA,
DE PRIAMO, RUSSO, PETRUCCI**

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di
attuazione del medesimo codice, in materia di determinazione del
valore dell'immobile espropriato e di pubblicità degli avvisi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2025*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 568, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « l'esperto » sono inserite le seguenti: « si attiene ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali e »;

b) le parole: « del valore per metro quadro e del valore complessivo » sono sostituite dalle seguenti: « del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato ».

2. All'articolo 173-*bis*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*) gli *standard* e i criteri ai quali l'esperto si è attenuto nella determinazione del valore del bene ».

Art. 2.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È fatto divieto di pubblicare l'avviso e pubblicizzare in qualsiasi forma la vendita in mancanza di autorizzazione del giudice, salvi i casi previsti dalla legge. Nessun compenso né rimborso di spese è dovuto per l'attività posta in essere in violazione del divieto ».

